

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5199

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONFATTI PAINI, FACHIN SCHIAVI, NICOLINI, SOAVE,
BULLERI, SAPIO, BOSELLI, GELLI, CORDATI ROSAIA, DI
PRISCO, BORDON**

Presentata il 6 novembre 1990

Competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali per opere di natura statica e strutturale sul patrimonio storico-artistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attenzione che sempre più richiede il grande patrimonio storico-artistico italiano e la constatazione dell'inefficienza con la quale esso viene gestito e valorizzato inducono a fare serie riflessioni anche sugli strumenti legislativi vigenti.

In modo particolare, per quanto riguarda i beni immobili, il patrimonio pubblico vincolato *ex lege* n. 1089 del 1939 e gli edifici privati destinati a musei e biblioteche (anche non vincolati) sono sottoposti alla tutela di due Ministeri: dei lavori pubblici, per le opere di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche; per i beni cul-

turali e ambientali (fino al 1975 della pubblica istruzione) per la tutela dei caratteri monumentali.

Solo in via eccezionale, e cioè quando i lavori, di norma di competenza del Dicastero dei lavori pubblici, rivestono un prevalente carattere artistico e quindi richiedono particolari cautele, la competenza è del Ministero per i beni culturali e ambientali.

C'è da rimanere quanto meno assai perplessi di fronte a tale divisione, sotto il profilo culturale e metodologico, ma anche, vista l'esperienza di questi anni, sotto il profilo organizzativo e gestionale.

La situazione odierna trae origini abbastanza lontane e nasce da varie motiva-

zioni, alcune delle quali contingenti, che ora o sono già superate, o comunque, possono esserlo facilmente.

Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, ha partecipato, con interventi tecnici e finanziari, all'opera di conservazione del patrimonio storico artistico, per integrare, sotto l'aspetto più specifico dell'amministrazione dei lavori pubblici, l'azione dello Stato realizzata dal Ministero della pubblica istruzione.

Il tutto quindi nasce in anni relativamente lontani quando la competenza sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico era affidata ad una sezione di un Ministero le cui finalità principali erano altre.

Nel 1957 con la legge n. 1227 del 13 dicembre, veniva stanziato, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, un finanziamento straordinario di 20 miliardi di lire (di cui due riservati alle accademie e biblioteche), distribuiti in dieci esercizi finanziari a decorrere dal 1956-1957, che non diede i risultati sperati, anche forse a causa della inefficienza della gestione.

Quel provvedimento però, a nostro avviso, tendeva a mettere in chiaro la competenza per gli interventi sul patrimonio degli immobili storico-artistici. Si prese invece allora a pretesto il risultato non brillante per rimarcare, ed anche per certi versi ampliare, il ruolo del Ministero dei lavori pubblici, considerando le provvidenze della legge n. 1227 del 1957 come integrative e speciali, per cui nel 1968 venne approvata la legge n. 292 del 14 marzo, tuttora vigente.

Ebbene, anche oggi, alla luce di un'esperienza più che ventennale, non si può dire che la doppia competenza abbia assicurato brillanti risultati. Certamente però dal 1975 c'è un fatto nuovo non trascurabile: un Ministero specifico, quello per i beni culturali e ambientali.

Indipendentemente comunque da questi fatti non secondari, dal punto di vista oggettivo generale è più che mai inconcepibile dividere in una opera di restauro

categorie di lavori definite di natura tecnica (riguardanti le strutture e gli impianti) dalle altre definite di carattere tecnico-artistico, queste ultime tali da richiedere interventi tecnici specializzati o nella progettazione o nell'esecuzione ed, in generale, particolari cautele.

I termini qui usati sono quelli della legge n. 292 del 1968. Balza subito all'occhio l'ambiguità nell'uso dell'aggettivo « tecnico ».

Qualunque opera da eseguirsi su immobili di valore storico-artistico richiede particolari cautele, sia che si tratti di interventi sulle strutture portanti, sia sulla decorazione. Occorrono — questo è vero — professionalità diverse che lavorino insieme, ma è impensabile poter intervenire sulle strutture per risolvere problemi statici in modo neutrale, se non altro perché negli edifici antichi la struttura portante è l'edificio stesso nella sua integrità. Esso è normalmente costruito in muratura compatta e non per intelaiature, come spesso capita in un edificio moderno.

Scegliere una o un'altra soluzione, usare uno o un altro materiale per risolvere un problema statico vuole dire non fermarsi a quel solo problema, ma considerare nella sua complessità un edificio, con la sua storia, con la cultura che lo ha determinato.

Per fare un esempio concreto, si può prendere in considerazione quanto sta succedendo in questi ultimi mesi per la torre di Pisa.

Il Ministero dei lavori pubblici è responsabile della stabilità dell'edificio e sta operando con una serie di provvedimenti autonomi che prendono in considerazione lo stabile sotto tale profilo ma indipendentemente dal fatto che esso sia il massimo edificio medioevale della città; al Ministro per i beni culturali e ambientali resta il compito di procedere al restauro delle decorazioni, dei colonnati, dei particolari.

È pur vero che sempre viene affermato il coinvolgimento delle soprintendenze, anche nel caso di interventi di natura statica sugli immobili di cui si sta

trattando, ma è anche più che mai vero il ruolo secondario ad esse riservato in simili casi.

Più sopra si è fatto cenno alla attuale situazione della torre di Pisa: è stata nominata una commissione che dovrebbe agire in modo autonomo, costituita da esperti di problemi statici, con scarsissima rappresentanza di storici dell'arte e di architetti. In sostanza, si è teso, anche in questo caso, ad estrapolare il problema della stabilità dalla complessità della situazione e si tende a trattare la questione « a se stante » e a lasciare al Ministro per i beni culturali e ambientali il compito di occuparsi dei soli loggiati.

È stato preso come esempio un caso emblematico e forse limite: ciò, intenzionalmente, per rendere più evidente l'errore metodologico compiuto con la legge n. 292 del 1968.

Con la presente proposta di legge si intende restituire al Ministro per i beni culturali e ambientali (secondo una precedente proposta di legge, atto Camera n. 4291, di parlamentari comunisti, al fu-

turo Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali) la piena titolarità dell'azione su tutto il patrimonio di immobili storici-artistici.

Devono comunque essere garantiti da parte di altri Ministeri (università e ricerca scientifica e tecnologica, lavori pubblici, ecc.) tutti i necessari supporti di competenza e di professionalità in modo che siano affrontati i molteplici aspetti che concorrono nella complessa opera di recupero e di restauro del patrimonio italiano.

Una tale impostazione culturale e metodologica non comporta (anche se sarebbe auspicabile) un aumento di spesa da parte dello Stato.

Si tratta semplicemente di trasferire fondi ed anche, qualche volta, personale dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e ambientali e di finalizzare tali maggiori finanziamenti per la manutenzione e l'adeguamento funzionale (perché alla fine, di opere di manutenzione in senso lato, si tratta) del patrimonio immobile storico-artistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 14 marzo 1968, n. 292, è abrogata.

ART. 2.

1. Spettano al Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso le competenti soprintendenze territoriali, la progettazione e l'esecuzione delle seguenti opere:

a) lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature di ogni tipo e di qualsiasi natura necessarie ed opportune per l'integrità, la salubrità, la funzionalità, l'accessibilità, la sicurezza di edifici statali e non statali, di interesse artistico o storico, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) lavori della stessa natura di cui alla lettera a) in edifici statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato e di servizi ad essi inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

ART. 3.

1. Per la progettazione delle opere di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni culturali e ambientali, oltre ad avvalersi del proprio personale tecnico dipendente, potrà, ove vengano richieste specifiche e particolari competenze e professionalità, avvalersi della consulenza di qualunque organo tecnico dello Stato, o di strutture universitarie pubbliche, ricorrendo, ove necessario, a convenzioni.

2. In casi eccezionali e per motivate esigenze può altresì farsi ricorso alla collaborazione di soggetti privati.

3. Con apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono stabilite le condizioni e le modalità per la stipulazione del contratto di collaborazione di cui al comma 2.

ART. 4.

1. Le modalità di affidamento delle opere di cui all'articolo 2 sono definite, sulla base delle vigenti norme, sempre comunque previo esame comparato di offerte e preventivi in numero adeguato al tipo ed alla complessità dei lavori, dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le modalità di esecuzione sono definite in sede di progetto esecutivo dalla direzione dei lavori.

3. L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, nonché il recupero della spesa, ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 5.

1. Con appositi decreti del Ministro del tesoro si provvede alle necessarie variazioni di bilancio, trasferendo dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali gli stanziamenti finalizzati alla copertura degli oneri di cui alla presente legge.